



Oggetto: INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE S.C.A.R.L. - ENNE3 DI NOVARA – PROPOSTA DI MESSA IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2484 C.C. E 22 DELLO STATUTO SOCIETARIO.

Relatore: Il Presidente

L'Ente camerale è socio dell'Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale s.c.a.r.l. (siglabile Enne3) di Novara con una quota corrispondente allo 10,20% del capitale sociale del valore, inizialmente pari ad € 40.800= all'acquisto da parte della ex CCIAA di Novara, dal 28/06/2022 di € 15.658,33=;

La società Enne3, costituita con atto del 20/10/2008, promuove la nascita di nuove imprese, agevolando e supportando il loro sviluppo sul mercato e offrendo servizi a favore della realtà imprenditoriale e socioeconomica del territorio di riferimento, sostenendo forme pubbliche e/o private di investimento in progetti innovativi.

Il socio maggioritario Finpiemonte SpA, con lettera prot. n. MV/Eds/23-37521 del 13/10/2023 trasmessa all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale e in conoscenza ai soci, a seguito di approfondito esame della situazione della società - in assenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico finanziario e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP - ha condiviso con l'azionista Regione Piemonte la necessità di messa in liquidazione della società ed ha richiesto la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per l'adozione delle delibere ai sensi dell'art. 2484 del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto sociale con nomina del Liquidatore, determinazione dei relativi poteri e del compenso.

Valutando i bilanci della società, dal 2017 al 2022

Anno	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Fatturato Totale	389.073	323.501	311.574	411.622	297.448	158.156
Risultato di Bilancio	+15.591	-22.319	-120.280	+16.933	-88.249	-50.788

si evidenzia che

- già l'utile del bilancio al 31.12.2017, ammontante a complessivi € 15.591=, era stato utilizzato per coprire parzialmente le perdite degli esercizi precedenti;
- l'Assemblea dei soci del 22/06/2021 dalle scritture contabili e dal bilancio al 31/12/2020 posto in approvazione ha rilevato, oltre all'utile di € 16.933 destinato a parziale copertura delle perdite precedenti (-€175.461), che il Capitale Sociale pari ad € 400.000= risulta diminuito di oltre un terzo (art 2482 bis CC) ed ha ritenuto di non procedere alla riduzione del capitale sociale né a



modifiche statutarie in base all'art. 6 *Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale* del Decreto Legge 23/2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" che dispone << 1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.>> ribadito anche nell'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che sostituisce il predetto art. 6 del Decreto Legge 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come segue

«Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

Gli Amministratori hanno provveduto, in data 14/02/2022, a convocare l'Assemblea per i provvedimenti richiesti dagli art. 2446 e 2482-bis del Codice Civile.

Nell'adunanza dell'Assemblea, svolta in data 23/02/2022, è stata discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio di verifica, completa delle osservazioni del Collegio Sindacale, la situazione patrimoniale della società al 31/12/2021, i relativi interventi correttivi e i nuovi piani programmatici di risanamento 2022-2024

In tale adunanza i soci hanno preso atto della diminuzione del Capitale Sociale di oltre un terzo oltre e si sono riservati di discutere e perfezionare le deliberazioni ai sensi dell'articolo 2482-bis del Codice Civile;

- a seguito del ricevimento della convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria indette il 28/06/2022, valutati i documenti allegati alla convocazione e considerando altresì la lettera del



Presidente della società Prof. Gian Carlo Avanzi del 16/06/2022, si è provveduto con determina Pres. n. 11 del 23/06/2022, ratificata con delibera di Giunta n. 39 del 30/06/2022, ad approvare la proposta relativa all'aumento del capitale sociale della società Enne3 sino al ripristino del valore iniziale di € 400.000= rinviando alla valutazione della Giunta camerale ogni decisione in merito alla sottoscrizione dell'aumento suddetto in attesa di ricevere dalla società un piano di ristrutturazione aziendale che fornisse sufficienti garanzie in ordine alla effettiva possibilità di recupero di un adeguato equilibrio economico, documento che non è pervenuto; fatta salva la puntuale verifica della possibilità di sottoscrivere l'aumento in parola in base alle prescrizioni del Decreto Legislativo 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" l'Assemblea dei soci del 28.06.2022 ha rilevato dal bilancio al 31.12.2021 che, a seguito dell'ulteriore perdita di bilancio di € 88.249=, il patrimonio netto ammonta ad € 153.513=, risultando diminuito di oltre un terzo (art. 2482 bis del Codice Civile) nella parte Straordinaria del 28/06/2002, con verbale redatto dal Notaio Auteri Fabio di Novara, l'assemblea dei soci ha disposto la diminuzione del Capitale Sociale da € 400.000= ad € 153.513=

- con la perdita di € 50.788= rilevata nel bilancio al 31.12.2022 il patrimonio netto ammonta a euro 102.726=

Si evidenzia che la prospettiva della società - come indicato nel piano strategico triennale 2022/2024 - prevedeva un programma di ripresa dell'incubatore basato sulla riduzione delle uscite, sulla progressiva minor dipendenza di fonti di finanziamento pubblico, che sono state negli ultimi anni la voce maggiore delle entrate, e sull'incremento delle attività di incubazione e di consulenza.

Per ciò che concerne i costi, la società prevedeva una notevole riduzione delle spese relative al personale (-162.174,00 euro), conseguente alle azioni intraprese sull'organico (difatti nel 2022 il numero dei dipendenti è ridotto a 2 mentre nel 2021 era di 5 unità) anche se per gli anni 2023 e 2024 i costi per il personale venivano previsti nuovamente in aumento a fronte anche dell'assunzione di consulenti su progetti. Inoltre, era stimato un incremento dei costi per spese di marketing e promozione derivanti principalmente da costi per convegni e eventi promozionali, non sostenuti negli ultimi anni a causa dell'emergenza pandemica

In ultimo, già per l'esercizio 2022 era stata prevista la chiusura del bilancio in utile mentre il bilancio del medesimo esercizio evidenzia una perdita di Euro 50.788=.

Le società partecipate della Pubblica Amministrazione sono regolamentate dal Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" – in sintesi TUSP - modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante "*Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*" e ai quali sono apportati nel tempo ulteriori modificazioni ed integrazioni.

Il citato TUSP contiene norme sulla costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di società a totale o a parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, finalizzate a garantire l'efficiente gestione delle partecipazioni, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica, rimarcando che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del citato Decreto Legislativo, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

L'art. 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", del citato Decreto, prevede al comma 1 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,



dirette o indirette, predisponendo - ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 – un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Applicando i parametri del comma 2 dell’art. 20 del TUSP, la società Enne3 al 31.12.2022 si evidenzia che la medesima:

- ha un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (2);
- nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (per tale limite il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019, mentre precedentemente era fissato in 500.00,00 euro così come disposto dall’art. 26 c. 12-quinquies);
- ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessita di contenimento dei costi di funzionamento, in quanto presenta un differenziale negativo fra “valore della produzione” e “costo della produzione” (entrate pari ad € 158.156= e costi per complessivi € 207.783=);

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente;

Preso atto dell’art. 22 *Scioglimento e liquidazione* dello Statuto societario di Enne3 s.c.a.r.l., di seguito riportato:

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- *per il decorso del termine;*
- *per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;*
- *per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;*
- *per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;*
- *nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;*
- *per deliberazione dell'Assemblea dei soci;*
- *per le altre cause previste dalla legge.*

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'Assemblea dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà, con deliberazione con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, uno o più liquidatori determinando:

- *il numero dei liquidatori;*
- *in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,*
- *anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;*
- *a chi spetta la rappresentanza della Società;*
- *i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;*
- *gli eventuali specifici poteri dell'organo di liquidazione.*

In caso di scioglimento, il patrimonio della società potrà essere devoluto ad altre istituzioni, senza

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI




fini di lucro, aventi analoghe finalità, previa deliberazione dei soci pubblici.

Considerato quanto indicato nel Codice Civile

- all'art. 2482-bis *Riduzione del capitale per perdite*
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale ((o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)). Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci ((o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)) nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
- all'art. 2484 *Cause di scioglimento*
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
 - 1) *per il decorso del termine;*
 - 2) *per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;*
 - 3) *per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;*
 - 4) *per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;*
 - 5) *nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;*
 - 6) *per deliberazione dell'assemblea;*
 - 7) *per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;**7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.*

Richiamato il proprio provvedimento n. 97 del 20.12.2022 “Razionalizzazione periodica - ex art. 20, D.LGS. 19.08.2016, n. 175 - delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2021” dove, specificatamente per la società in trattazione, era stato deliberato il mantenimento con azioni

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



di razionalizzazione della partecipazione diretta anche tenendo conto del piano di ristrutturazione posto in essere dalla società Enne3 che, nei fatti, non ha però portato ai risultati di risanamento e rilancio auspicati:

Valutata la situazione economico-finanziaria della società nell'ultimo quinquennio, il Piano Strategico triennale 2022/2024, le indicazioni dell'art. 22 dello Statuto sociale e gli articoli del Codice Civile in esso menzionati e collegati e tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 20 c. 2 sopracitato del TUSP;

Considerato che il capitale sociale versato, all'atto della costituzione della società, era di € 400.000= e al 31.12.2022 è di € 153.513=;

Rilevato che il Patrimonio Netto della società al 31.12.2021 era di € 153.513=, causando la diminuzione del capitale sociale approvato in Assemblea Straordinaria del 28/06/2022, e al 31.12.2022 risulta essere di € 102.726=, a seguito della perdita di € 50.788= e in assenza di riserve disponibili;

Data la necessità di fornire indicazioni al Presidente, o Suo delegato, che parteciperà alla prossima riunione dell'Assemblea Straordinaria, come richiesto dal socio maggioritario Finpiemonte SpA;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di fornire al Presidente o suo delegato le seguenti indicazioni per la partecipazione all'assemblea straordinaria dell'Incubatore Enne3 s.c.a.r.l.:


- a) di confermare la volontà, per i motivi in premessa, della messa in liquidazione della società Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale s.c.a.r.l. (siglabile ENNE3) di Novara;
- b) di valutare, in via subordinata, eventuali altre soluzioni che dovessero essere prospettate dal socio di maggioranza;
- c) di fornire le seguenti indicazioni, nel caso che il 75% del capitale sociale approvi in Assemblea Straordinaria lo scioglimento della società:
 - per la nomina di n. 1 liquidatore, approvando in tal senso la proposta del professionista che sarà fatta dal socio maggioritario Finpiemonte SpA,
 - la rappresentanza della Società in carico al liquidatore individuato, a maggioranza, dai soci in Assemblea Straordinaria,
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali specifici poteri dell'organo di liquidazione e l'emolumento del liquidatore secondo quanto verrà determinato a maggioranza dai soci in assemblea straordinaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)